



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 111/13/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETA' FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA NAZIONALE A
DIFFUSIONE SATELLITARE IN ABBONAMENTO FOX CRIME)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 , COMMA 5, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 COME MODIFICATO E
INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'art.1, comma 6, lett. b), n.9 e s.m.i;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione servizi media dell’Autorità, CONT. 10/13/DISM del 22 gennaio 2013, notificato il giorno 28 gennaio 2013, alla società FOX INTERNATIONAL CHANNELS S.R.L., con sede legale in Roma, via Salaria n. 1021, che ha contestato il superamento dei limiti di affollamento orario il giorno 17 novembre 2012, nella fascia oraria 20-21, dell’emittente a diffusione satellitare a pagamento *Fox Crime*, in violazione dell’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 44, avendo applicato, nel calcolo di tale affollamento, il criterio adottato dall’Autorità, nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell’ora, per tener conto dell’interposizione dei *frames neri* (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot, in violazione dell’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 44;

VISTE la nota della società, prot. n. 7488 datata 12 febbraio 2013, di richiesta di accesso agli atti del procedimento, avvenuto il giorno 18 febbraio 2013, le memorie difensive, trasmesse in data 28 febbraio 2013, prot. n. 11784 nelle quali si è richiesta l’audizione avvenuta il 21 marzo 2013;

RILEVATO che i rappresentanti della società, sia nelle memorie giustificative che durante l’audizione, hanno eccepito, quale principale argomentazione difensiva, la pendenza innanzi al TAR del Lazio di un giudizio sul ricorso avverso precedenti provvedimenti sanzionatori dell’Autorità per la stessa fattispecie di violazione, oggetto dell’attuale contestazione, precisando che, nell’ambito del giudizio, il TAR ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee per una pronuncia, in ordine alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, dell’articolo 38, comma 5, del *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, come modificato dal dlgs. 44/2010, che fissa limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi per le emittenti televisive nazionali a pagamento;

RILEVATO che in data 10 aprile 2013 si è tenuta l’udienza con le conclusioni dell’Avvocatura generale pubblicate il 16 maggio 2013 (Causa C-234/12 Sky Italia Srl);

VISTA la nota della società inviata a questa Autorità, prot. n. 21931 del 29 aprile 2013, nella quale si informa dell’avvenuta udienza presso la Corte di giustizia il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

giorno 10 aprile 2013 e della pubblicazione delle memorie conclusive il 16 maggio 2013, e con la quale viene fatta istanza di sospensione del procedimento in attesa della sentenza in pubblicazione nei mesi successivi;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 luglio 2013, pronunciata nella causa C-234/12;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità, nella riunione del 25 luglio 2013, ha disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori connessi alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea;

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 luglio 2013, pronunciata nella causa C-234/12 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C260 del 7 settembre 2013, in cui si statuisce che la normativa (art.38.co.5. del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) con la quale il legislatore italiano ha posto, per le emittenti televisive a pagamento, limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro, è, in linea di massima, compatibile con l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva SMAV, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento e di libera circolazione dei servizi di cui all'art. 56 del TFUE, a condizione che sia rispettato il principio della proporzionalità: circostanza questa, che dovrà essere verificata dal giudice del rinvio;

RITENUTO, alla luce del tenore della sentenza della Corte, che la normativa nazionale, oggetto di rinvio pregiudiziale, continui a trovare applicazione nell'ordinamento interno e che, allo stato attuale della normativa, un'eventuale sospensione dell'attività sanzionatoria dell'Autorità per violazione, da parte delle emittenti satellitari, della disposizione di legge oggetto del giudizio, non sembri poter trovare giustificazione nella pendenza del giudizio principale innanzi al giudice nazionale;

RITENUTO, per l'effetto, di non poter accogliere la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definitiva conclusione del giudice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 44 *“La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva “;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che si riscontra, pertanto, il superamento, da parte dell'emittente nazionale a diffusione satellitare a pagamento *Fox Crime*, dei limiti di affollamento pubblicitario orario previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, il giorno 17 novembre 2012, nella fascia oraria 20-21;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantomila-duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione, previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del limite degli affollamenti pubblicitari orari, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata nel corso della stessa giornata televisiva composta da 24 fasce orarie;

- con riferimento alla *opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY SRL, in quanto esercente l'emittente televisiva satellitare a pagamento *Fox Crime*, non risulta aver posto in opera alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*:

la società per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva a pagamento, è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, in considerazione del fatturato nell'esercizio di bilancio 2011 come risultante dai dati dell'Informativa economica di sistema, (pari a euro 172.435.249,00) risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerata di gravità *lieve*, nella misura di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) pari al minimo edittale per il numero di violazioni, in questo caso pari a una, in applicazione del criterio del cumulo materiale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'articolo 38, comma 5, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società FOX INTERNATIONAL CHANNELS S.r.l., con sede legale in Roma, via Salaria n. 1021, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) per l'episodio di violazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dell'emittente *Fox Crime* il giorno 17 novembre 2012, nella fascia oraria 20-21,

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 111/13/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 111/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani